

STATUTO

.....

Associazione Sportiva Dilettantistica


TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 E' costituita una associazione sportiva e di promozione sociale senza finalità di lucro , ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "*RUA67 Associazione Sportiva Dilettantistica*".

Art. 2 L'associazione ha sede in in Compiobbi - Fiesole, Via delle Fornace 7 .Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'associazione potrà aderire ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Art. 4 L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è apolitica, è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:
a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica, comprese attività didattiche, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, didattica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina sportiva *Jiu Jitsu Brasiliano*, delle Arti Marziali, della cultura orientale ed ogni altra attività sportiva, culturale, metafisica e di ricerca interiore, ricreativa e del tempo libero secondo le regole che tali discipline impongono;

- 
- b) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
 - c) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive dilettantistiche, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - d) gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;
 - e) attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
 - f) adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - g) organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
 - h) pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
 - i) svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
 - j) partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
 - k) assistenza legale e tecnica ai propri associati.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi.

Art. 5 La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 6 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche ed altre associazioni sportive dilettantistiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. L'Associazione è composta di:

- a) Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari



benemerienze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal Presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'Assemblea dei soci.

c) Un numero illimitato di nuovi associati secondo le modalità previste dall'Art. 7 del presente Statuto.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Per ottenere l'ammissione come socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete (Nome, cognome, data e luogo di nascita, attuale residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico), dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'ammissione all'Associazione da parte del richiedente viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti, previa valutazione della compatibilità dei requisiti del soggetto con gli scopi dell'Associazione.

A seguito dell'ammissione l'associato versa nel fondo comune una quota associativa di ingresso nell'Associazione e una quota di frequenza mensile ed avrà diritto di partecipare alle attività dell'Associazione ed al rilascio della tessera associativa.

Sono considerati soci iscritti solo coloro che sono in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e associative.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9 I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
- c) esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio. Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote associative; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE - RENDICONTO

Art. 10 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) fondo comune;
- b) eventuali contributi, eredità, legati, donazioni, ricevute da persone giuridiche o da persone fisiche,
- c) materiale ed attrezzi sportivi;
- d) trofei aggiudicati in competizioni sportive;
- e) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione.

Il fondo comune è formato:

- dai versamenti eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'Associazione (quota associativa);
- da eventuali avanzi di gestione.

Art. 11 Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di frequenza mensili;
- b) contribuzioni straordinarie poste a carico degli associati e deliberate dall'Assemblea per specifiche iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c) dai contributi eventualmente concessi da Enti Pubblici o Privati;

In ogni caso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 12 Le quote di associazione (tessere) per poter entrare a far parte dell'Associazione e versate nel fondo comune sono deliberate dall'Assemblea ordinaria; le quote partecipazione delle attività mensili sono fissate dal Consiglio Direttivo con delibera ad ogni inizio di anno sportivo.

Art. 13 L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. Il rendiconto annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.




TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 14 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 15 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale e delle sedi delle Associazioni aderenti almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un giorno dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Gli associati che non possono intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati. Gli amministratori non possono rappresentare nessun associato.



Art. 17 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un associato designato dagli intervenuti. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art. 18 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo su delibera dello stesso Consiglio ovvero quando ne sia fatta domanda da tanti associati che rappresentino almeno 1/10 dei voti di cui dispongono tutti gli associati e comunque deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nel luogo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.


L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo su delibera dello stesso Consiglio ovvero quando ne sia fatta domanda da tanti



associati che rappresentino almeno 2/10 dei voti di cui dispongono tutti gli associati. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione.
 - c) sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.
- L'Assemblea straordinaria delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.




Art. 20 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzioni di tesoriere. In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. La convocazione è fatta con lettera o fax o mezzo informatico (e-mail) spedita agli amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza riportante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Esso deve, comunque, essere riunito almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa delega. E' previsto il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di attività proprie dell'Associazione. E' previsto, altresì, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, un rimborso forfettario nei limiti di esenzione fiscale per coloro che svolgono funzioni di Istruttore e insegnamento anche se facenti parte del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
- c) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione;
- d) redigere e modificare il Regolamento Interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
- e) stabilire le quote sociali di frequenza mensile e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- g) redigere il rendiconto economico;
- h) istituire eventuali sezioni in altre città;
- i) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
- j) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.



Art. 22 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 23 Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno. Possono essere nominate altre figure che avranno incarichi di responsabilità di diversi dipartimenti: settore Tecnico, settore Sportivo, settore Formazione, settore Amministrativo.


TITOLO V: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 24 Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) sospensione;
- c) radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLO VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA



Art. 25 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'ente di promozione sportiva. In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO VII: LIBRI SOCIALI

Art. 26 Per un buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli associati
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci
- libro cassa

TITOLO VIII: SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe

Art. 28 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.



TITOLO IX: NORMA DI RINVIO

Art. 29 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dall'ente di promozione sportiva..

^^^^^^^^^^^^^^^^



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 24 SET. 2012 AL
N. 17532 ESATTI EURO 168,00
IL DIRETTORE